



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

IL RETTORE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale		
18 LUG. 2015		
Prot. 84817	Tit. I	Cl. 13
Rep. Décreti n°. 2379		

- vista la Legge 168/1989;
- vista la Legge 240/2010;
- visto il vigente Statuto di questo Ateneo;
- visto il vigente Regolamento elettorale di Ateneo;
- atteso che l'art. 7, comma 2, lett. b), del suindicato Statuto, prevede che il Senato accademico è composto da "... diciotto direttori di dipartimento, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. Qualora il numero dei dipartimenti sia uguale o inferiore a diciotto, tutti i direttori di dipartimento faranno parte del Senato accademico. Nel caso in cui il numero dei direttori sia inferiore a diciotto, il numero dei Senatori delle altre componenti rimane invariato";
- tenuto conto che l'art. 116 bis del predetto Regolamento elettorale dispone che "In base a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, lettera b), dello Statuto di Ateneo, nel caso in cui, alla data di indizione delle elezioni, il numero dei dipartimenti risulti uguale o inferiore a 18, non si procede alle elezioni dei rappresentanti dei direttori di dipartimento";
- verificato che in atto i dipartimenti attivi risultano essere 17;
- tenuto conto, altresì, che occorre procedere all'elezione, per il quadriennio 2016/2020, dei componenti di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) ed e) del vigente Statuto di Ateneo;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

ART.1

Sono indette per il giorno **5 ottobre 2016** le votazioni per la elezione delle seguenti rappresentanze in seno al Senato accademico per il quadriennio 2016/2020:

- a) **otto** docenti rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, di cui quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori;
- b) **due** rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 19.

ART.2

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo:

a) **per gli otto docenti rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari:**

elettorato passivo: i professori di seconda fascia e i ricercatori anche a tempo determinato che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni;

elettorato attivo: i docenti dell'Ateneo che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni.

b) **per i due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:**

elettorato passivo: il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni;

elettorato attivo: il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.

È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo colui che si trovi sospeso a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

Ai sensi dell'art.37, comma 2, del vigente Statuto di Ateneo l'elettorato passivo è riservato al personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

ART.3

Con successivo provvedimento saranno costituiti i seggi elettorali, nella composizione stabilita dall'art.20 del Regolamento elettorale dell'Ateneo.

ART.4

Gli elenchi nominativi degli elettori, distinti per collegio di appartenenza, vengono pubblicati almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suddetti elenchi possono fare opposizione entro il 6° giorno precedente le elezioni, alla Commissione elettorale, la quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima della data fissata per le elezioni.

ART.5

Le candidature dei professori associati, dei ricercatori, anche a tempo determinato, e del personale tecnico amministrativo dovranno essere presentate presso l'Ufficio elettorale (Palazzo Centrale dell'Università – piazza dell'Università, n.2 - piano terra), **entro le ore 17,00 di sabato 10 settembre 2016.**

Almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni, l'Ufficio elettorale provvederà, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, a rendere noti gli elenchi dei candidati.

ART.6

Ai fini delle elezioni **degli otto rappresentanti dei docenti delle aree scientifiche**, sono individuate le aree scientifico-disciplinari, di cui al D.M. 4 ottobre 2000:

- Area 01 - Scienze matematiche e informatiche;
- Area 02 - Scienze fisiche;
- Area 03 - Scienze chimiche;
- Area 04 - Scienze della terra;
- Area 05 - Scienze biologiche;
- Area 06 - Scienze mediche,
- Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie;
- Area 08 - Ingegneria civile e Architettura;
- Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione;
- Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche;
- Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
- Area 12 - Scienze giuridiche;
- Area 13 - Scienze economiche e statistiche;
- Area 14 - Scienze politiche e sociali.

Per ogni area sarà costituito un collegio elettorale.

I docenti eserciteranno i propri diritti nell'ambito del collegio corrispondente all'area scientifico-disciplinare di appartenenza.

Per ciascun collegio elettorale, sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale.

Risulteranno eletti quattro professori associati e quattro ricercatori, anche a tempo determinato, che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze, calcolate in percentuale rispetto al numero dei votanti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) i quattordici collegi delle aree scientifico-disciplinari eleggeranno quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori anche a tempo determinato;
- b) l'elezione prioritaria dei docenti delle aree scientifico-disciplinare non rappresentate tra quelle di afferenza dei direttori di dipartimento e, per le rimanenti posizioni, l'individuazione di non più di un docente per area scientifico-disciplinare;
- c) nel caso di elezione di docenti che siano ricercatori a tempo determinato, il loro mandato ha durata biennale.

In caso di parità di percentuali, sia all'interno di un'area, sia nel confronto fra aree diverse, prevarrà il candidato più anziano nel ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Per l'elezione dei **due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo**, sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi due posti della predetta graduatoria.

A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

ART.7

L'elettore deve presentarsi al seggio munito di un valido documento di riconoscimento e lo consegna al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità.

Il Presidente o un componente del seggio consegna a ciascun votante la scheda elettorale.

Effettuata la votazione, la scheda deve essere ripiegata accuratamente e restituita al presidente o ad uno dei componenti del seggio che la inserisce in presenza dell'elettore nell'urna sigillata, dopodiché l'elettore appone la firma sull'apposita colonna dell'elenco dei votanti per l'annotazione dell'avvenuta votazione.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il presidente del seggio ne prende nota nel verbale.

Il voto è personale, libero e segreto.

È possibile esprimere una sola preferenza.

Alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.

La votazione per ogni rappresentanza è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

ART.8

Terminate le operazioni di voto, avranno inizio, in seduta pubblica, quelle di scrutinio che proseguiranno ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Saranno scrutinate, nell'ordine, le schede per l'elezione dei rappresentanti dei docenti delle aree scientifiche e successivamente quelle del personale tecnico-amministrativo.

Delle operazioni elettorali, i componenti del seggio redigono e sottoscrivono apposito processo verbale distinto per rappresentanze, dal quale deve, tra l'altro, risultare:

- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede annullate (durante la votazione);
- il numero delle schede non utilizzate;
- i voti riportati da ciascun candidato.

Allegano al verbale, di cui fanno parte integrante, l'elenco dei votanti su cui sono state apposte le relative firme di annotazione dell'avvenuta votazione.

Raccogliono, in distinti plichi, le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate nel corso della votazione.

I plichi, sigillati e firmati esternamente dai componenti del seggio, saranno immediatamente recapitati all'Ufficio elettorale per l'inoltro alla commissione elettorale di cui al successivo art.9, la quale collazionerà i risultati pervenuti dai vari seggi elettorali e procederà alla proclamazione degli eletti.

Avverso i risultati si potrà far ricorso alla commissione elettorale di cui al successivo art. 9.

ART. 9

Con successivo provvedimento rettorale sarà costituita la Commissione elettorale composta da:

- un professore ordinario;
- un professore associato;
- un ricercatore, anche a tempo determinato;
- un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche funzioni di segretario.

Il Rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.

È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale di Ateneo, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni

ART.10

Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si rinvia al Regolamento elettorale dell'Ateneo citato nelle premesse.

Catania, 18/07/2016

IL RETTORE

(prof. G. Pignataro)

